

Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO
EX ART. 67, C.C.I.I

PROPOSTA DI
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

LIONETTI SIMONE
E
LIONETTI GIANMARCO



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

SOMMARIO

<u>1. CONFERIMENTO INCARICO E RIFERIMENTI DEI RICORRENTI.....</u>	<u>3</u>
<u>2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ</u>	<u>3</u>
<u>3. STORIA DEL DEBITO</u>	<u>4</u>
3.1 CAUSE DELL'INDEBITAMENTO	4
3.2 SOPRAVVENIENZA DEL SOVRAINDEBITAMENTO	9
<u>4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO</u>	<u>10</u>
4.1 DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.....	10
4.2 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO.....	12
<u>5. ELENCO DELLE PASSIVITÀ ED ESPOSIZIONE DEBITORIA LIONETTI SIMONE E LIONETTI GIANMARCO.....</u>	<u>14</u>
<u>6. ELENCO BENI ED ATTIVITÀ.....</u>	<u>17</u>
<u>7. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI.....</u>	<u>19</u>
<u>8. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA AI SENSI EX ART. 67, CO.5, CCII.....</u>	<u>19</u>
<u>12. AUTOMATIC STAY: MISURE A TUTELA DELL'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO E A FAVORE DELLA "PAR CONDICIO CREDITORUM"</u>	<u>20</u>
<u>13. CONCLUSIONI.....</u>	<u>21</u>



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

1. CONFERIMENTO INCARICO E RIFERIMENTI DEI RICORRENTI

I sigg. **LIONETTI** Simone, nato a Roma il 11.06.1988, C.F. LNTSMN88H11H501P, residente in Roma [REDACTED] e **LIONETTI Gianmarco**, nato a Roma il 29.09.1990, C.F. LNTGMR90P29H501 [REDACTED] [REDACTED] coadiuvati, in qualità di advisor, dalla **Meg Consulting S.r.l.**, P. IVA 09287231212, in persona l.r.p.t., Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla via G. Porzio n. 4 CDN Is. G/1, PEC meg.consulting@pec.it.

PREMESSO CHE

I ricorrenti si trovano in una delle condizioni di sovraindebitamento e di insolvenza previste dal C.C.I.I., D. Lgs. 83/22 e, alla luce delle opportunità da esso concesse, intende presentare un piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC competente.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dalla proponente, per la quale viene esclusivamente realizzata una relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

oooooooo

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità di un Piano di Ristrutturazione ex art. 67 C.C.I.I., il quale, al 1° co. testualmente recita *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi **in modo specifico tempi e modalità** per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha **contenuto libero** e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*.

Ai fini della presente procedura, ex art. 2 C.C.I.I., si intende:

- per crisi *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*;
- per insolvenza *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;
- per sovraindebitamento *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore...”*;
- per consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professione eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.”*



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

In ogni caso, i proponenti rivestono la qualifica di consumatore e si trovano, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I. in quanto:

- non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
- non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

i proponenti hanno sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) sia quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "*in bonis*", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori.

oooooooo

3. STORIA DEL DEBITO

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla famiglia dei proponenti che hanno portato all'indebitamento, per poi elencare, successivamente, gli eventi esogeni, imprevisi e imprevedibili, che nel corso degli ultimi anni li hanno condotti allo stato di sovraindebitamento.

oooooooo

3.1 CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Le ragioni per la quali i ricorrenti hanno fatto accesso al credito sono strettamente, ed esclusivamente, legate al soddisfacimento di esigenze familiari e prive di qualunque carattere voluttuario, non essendo riconducibili a condizioni di colpa grave, mala fede o frode, come si dimostrerà di seguito.

Il sig. Lionetti Gianmarco

Il ricorrente è impiegato con mansioni di operaio presso la società [redacted] con contratto part-time a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa €1.000,00 (Cfr. certificato allegato 2). In particolare, [redacted]

[redacted] c.a. mens



Meg Consulting S.r.l.
Advisor

Napoli – Roma – Milano

[REDACTED]

[REDACTED] (Cfr. certificato allegato 4).

Attualmente, la minore vive stabilmente con la madre. Ad oggi, il ricorrente si trova in uno stato di disoccupazione (Cfr. certificato allegato 5).

Nell'anno 2010 veniva stipulato un contratto di mutuo fondiario finalizzato all'acquisto dell'immobile sito in Roma, alla via Pasquale Del Giudice n. 12. I contraenti del suddetto mutuo erano: la signora [REDACTED] nonché i fratelli Lionetti Simone e Lionetti Gianmarco. La madre dei ricorrenti acquistava quale usufruttuaria, i fratelli quali titolari della nuda proprietà (Cfr. certificato allegato 6).

Il finanziamento in oggetto aveva una duplice finalità: da un lato, estinguere un precedente mutuo stipulato nell'anno 2003 per l'importo di € 75.000,00, contratto per il riscatto di un immobile I.N.P.D.A.P.; dall'altro, consentire l'acquisto del suddetto immobile sito in via Pasquale del Giudice n. 12, Roma.

Si evidenzia che, al momento della stipula del contratto di mutuo, la madre versava in una condizione lavorativa precaria, mentre i fratelli risultavano privi di un'occupazione.

I tre mutuatari hanno provveduto congiuntamente al pagamento delle rate fino al 2018, anno della scomparsa della madre. In seguito al decesso, i fratelli Lionetti Gianmarco e Simone ottengono la piena proprietà dell'immobile, sul quale continua a gravare il mutuo.

Da quel momento in poi, a causa della situazione lavorativa incerta di Gianmarco e della disoccupazione di Simone, non è stato più possibile sostenere regolarmente il pagamento delle rate, se non grazie all'aiuto occasionale della nonna materna, che ha cercato di offrire il proprio supporto nei limiti delle sue possibilità.

SITUAZIONE FAMILIARE

Il nucleo familiare del sig. Lionetti Gianmarco è attualmente così composto:

- **Lionetti Gianmarco**, nato a Roma il 29.09.1990, C.F. LNTGMR90P29H501J;
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Il nucleo familiare del sig. Lionetti Simone è attualmente così composto:

- **Lionetti Simone**, nato a Roma l'11/06/1988, c.f. LNTSMN88H11H501P.

Il nucleo familiare del sig. Lionetti Gianmarco può fare affidamento, a titolo di reddito, sullo stipendio del ricorrente, per un ammontare complessivo mensile di circa €1.000,00.



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

Di seguito le entrate del nucleo familiare, negli anni precedenti (Cfr. certificato allegato 7):

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO NETTO LIONETTI GIANMARCO (€)	
	ANNUO ¹	MENSILE ²
2020	6.523,86	501,84
2021	10.487,61	806,74
2022	12.451,00	957,77
2023	11.370,12	874,63
2024	12.239,00	941,46


Il Sig. Lionetti Simone non può fare affidamento su un reddito stabile, trovandosi attualmente in stato di disoccupazione. La sua situazione economica risulta precaria, al punto che riceve regolarmente aiuti [REDACTED] che provvede in qualche misura ad una parte del suo fabbisogno, [REDACTED] che contribuisce a sostenere alcune spese di prima necessità e al vitto.

Attualmente la famiglia del sig. **Lionetti Gianmarco** sostiene spese mensili pari ad € 916,44 come di seguito analiticamente ripartite (Cfr. certificato allegato 8 e 9):

SPESA	IMPORTO ANNUO (€)	IMPORTO MENSILE (€)
LUCE E GAS	1.660,00	138,33
TELEFONO*	240,00	20,00
CONDOMINIO*	937,38	78,11
VITTO	8.400,00	700
TOTALE	11.237,38	936,44

*Si precisa che tali spese, pur risultando intestate alla [REDACTED] sono in parte sostenute, nella misura del 50%, dal Sig. Lionetti Gianmarco, trattandosi di spese condivise all'interno del nucleo familiare.

Lionetti Gianmarco



¹ Calcolato utilizzando gli importi di cui alla dichiarazione 730/2023, sottraendo alla voce “reddito imponibile” (n.14), le voci “imposta netta” (n.50), “addizionale regionale all'Irpef dovuta” (n.72), “addizionale regionale all'Irpef dovuta” (n.75) e “acconto addizionale comunale all'Irpef 2023” (n.78);

² Importo diviso 13 mensilità.



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

Attualmente il sig. **Lionetti Simone** trovandosi in una situazione di indigenza non è nella condizione economica di poter provvedere al proprio mantenimento, sopravvive grazie ad un piccolo contributo economico [redacted] ma soprattutto [redacted] che provvede al grosso delle spese per il vitto del sig. Lionetti.

Lionetti Simone



LIONETTI GIANMARCO

L'importo mensile per il mantenimento della famiglia del sig. **Lionetti Gianmarco** non è inferiore ad **€ 936,44**. A detto importo va aggiunta la somma di **€ 1.030,03** corrispondente agli impegni finanziari congiuntamente e disgiuntamente assunti, come di seguito riportati:

ESPOSIZIONE DEBITORIA						
RAPPORTO FINANZIARIO	CREDITORE	DATA DI STIPULA	IMPORTO FINANZIATO (€)	DURATA	RATA (€)	DEBITO RESIDUO (€)
Mutuo ipotecario n. 268262836	Illimity Bank S.p.A. già Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	13.07.10	429.600,00	40 anni	895,00 ³	299.950,00
Rateizzazione n.18637915	Inps		5.044,32		75,00	4.744,32
Cartelle varie - Rottamazione- quater Doc. n. AT-09790202300759728180 Prot. W-2023063008766561	Agenzia delle Entrate Riscossione	30.06.23	1.200,68	4 anni	60,03	540,20
TOTALE MENSILE IMPEGNI FINANZIARI					1.030,03	305.234,52

Si precisa che, in riferimento alle posizioni debitorie nei confronti di Inps e Agenzia delle Entrate e Riscossione, i relativi piani di rientro risultano essere in regolare ammortamento. Pertanto, si intende escludere tali posizioni dalla ristrutturazione.

Il totale dell'esposizione debitoria, alla presentazione della proposta di Ristrutturazione, è **€ 305.234,52**.

Lionetti Gianmarco



In conclusione, atteso che per il fabbisogno familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a **€ 1.966,47 (€ 936,44 + € 1.030,03)** e che l'importo delle entrate mensili familiari risulta essere pari ad **€ 1.000,00 ca.**, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento delle rate del mutuo.

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI

³ L'importo della rata è puramente indicativo, trattandosi di un mutuo a tasso variabile soggetto a oscillazioni.



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

EVIDENZA DELLA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI (€)	ENTRATE MENSILI (€)
IMPEGNI FINANZIARI	1.030,03	
SPESE MENSILI MEDIE	936,44	
STIPENDIO		1.000,00
TOTALE		1.000,00
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 1.000,00 - € 1.966,47 = - € 966,47		


LIONETTI SIMONE

La situazione di sovraindebitamento è ancora più evidente nel caso del sig. **Lionetti Simone** che, non percependo alcun reddito, non ha modo di coprire la somma di **€ 895,00** corrispondente agli impegni finanziari congiuntamente e disgiuntamente assunti, come di seguito riportati.

ESPOSIZIONE DEBITORIA						
RAPPORTO FINANZIARIO	CREDITORE	DATA DI STIPULA	IMPORTO FINANZIATO (€)	DURATA	RATA (€)	DEBITO RESIDUO (€)
Mutuo ipotecario n. 268262836	Illimity Bank S.p.A. già Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	13.07.2010	429.600,00	40 anni	895,00 ⁴	299.950,00
TOTALE MENSILE IMPEGNI FINANZIARI					895,00	299.950,00

Il totale esposizione debitoria, alla presentazione della proposta di Ristrutturazione, è € **299.950,00**.

Lionetti Simone



SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI

EVIDENZA DELLA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI (€)	ENTRATE MENSILI (€)
IMPEGNI FINANZIARI	895,00	
SPESE MENSILI MEDIE		
STIPENDIO		0,00
TOTALE		0,00
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 0,00 - € 895,00 = - € 895,00		

Risulta evidente che l'unica strada da percorrere per salvare i ricorrenti è la presente procedura di ristrutturazione dei debiti.

⁴ L'importo della rata è puramente indicativo, trattandosi di un mutuo a tasso variabile soggetto a oscillazioni.



3.2 SOPRAVVIVENZA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento sono riconducibili ad una serie di eventi esogeni, imprevisi ed imprevedibili, che hanno completamente stravolto la vita della famiglia della ricorrente.

I ricorrenti si sono trovati in una condizione di sovraindebitamento a causa di eventi imprevedibili e indipendenti dalla sua volontà.

In primo luogo, la scomparsa della madre (Cfr. certificato allegato 10) [REDACTED] ha segnato il venir meno di una figura fondamentale, sia sotto il profilo familiare sia sotto quello economico, in quanto contribuiva in modo determinante al pagamento delle rate del mutuo.

La sua perdita ha inevitabilmente comportato un aumento delle responsabilità per i fratelli Lionetti, costretti da quel momento a farsi carico dei pagamenti.

Difatti, a seguito del decesso, i ricorrenti sono divenuti proprietari pieni ed hanno assunto in via esclusiva l'onere delle rate.

Inizialmente, hanno potuto far fronte agli impegni grazie all'aiuto economico [REDACTED] che ha temporaneamente compensato lo squilibrio finanziario.

Tuttavia, tale supporto si è rivelato insufficiente nel lungo periodo, soprattutto a fronte di ulteriori eventi sfavorevoli.

Con l'emergere della pandemia da Covid-19, infatti, il sig. **Lionetti Gianmarco** ha dovuto affrontare un periodo di cassa integrazione, con conseguente significativa riduzione del reddito. Allo stesso tempo, il sig. **Lionetti Simone**, pur essendo formalmente disoccupato, riusciva a ottenere saltuarie entrate attraverso attività [REDACTED] che tuttavia non garantivano continuità né stabilità economica.

Inoltre, nel 2019, Simone ha scoperto di essere affetto da [REDACTED] condizione che lo ha costretto a un lungo periodo di immobilità, durato circa un anno. Solo con l'introduzione di [REDACTED] si è registrato un lieve miglioramento della situazione clinica. [REDACTED]

[REDACTED] rendendolo impossibilitato a svolgere determinate attività lavorative.

Oltre al debito relativo al mutuo, vi è una posizione debitoria nei confronti del condominio, derivante dal mancato versamento delle quote condominiali (Cfr. certificato allegato 12).

Inoltre, i sigg. Lionetti hanno in corso un piano di rateizzazione con l'INPS, relativo a posizioni debitorie relative alla madre defunta. Il sig. Lionetti Gianmarco, infine, ha una procedura di rottamazione-quater in corso con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (Cfr. certificato allegato 13). Entrambi i piani di rientro sono in regolare ammortamento.



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

Ad oggi, il sig. Lionetti Gianmarco vive con [REDACTED], e le risorse economiche di cui dispone sono quindi principalmente destinate a far fronte alle spese necessarie per garantire condizioni di vita dignitose e adeguate alla famiglia, quali il mantenimento, l'istruzione del figlio, le spese abitative e le varie esigenze quotidiane.

Il sig. Simone Lionetti, invece, vive in una condizione di costante preoccupazione legata alla difficoltà di trovare un'occupazione stabile, condizione che gli permetterebbe di assicurare a sé stesso [REDACTED] stile di vita dignitoso.

oooooooooooo

4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO

4.1 DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, nella versione antecedente al D. Lgs. 83/22, oltre a specifici requisiti oggettivi e soggettivi, rimarcava l'importanza del requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito era richiesto al fine di evitare che il debitore potesse assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte. Il requisito in questione era previsto sempre all'art. 12-bis nella parte in cui prevedeva che il giudice poteva omologare il piano quando escludeva che il consumatore avesse "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", ovvero avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ebbene, tale requisito, con l'introduzione del nuovo C.C.I.I. non è più esplicitamente previsto per l'eventuale omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti. Con una evidente attenuazione del concetto di meritevolezza, attualmente **ai fini dell'omologazione va dimostrato che il debitore non ha determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode**. È evidente, quindi, che la nuova normativa, riducendo l'esclusione all'accesso al piano solo a tali ipotesi soggettive, ha legittimato ad adire il piano di ristrutturazione dei debiti tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

Sul punto, preme ricordare il costante orientamento che si sta formando sul tema della colpa grave, fondato sul principio secondo cui *"L'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende"*



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato). Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati. In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza”
(Cfr. Trib. Avellino 11/04/2024; Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Queste pronunce confermano la capacità della normativa sul sovraindebitamento di adattarsi e abbracciare situazioni che hanno una vera esigenza di tutela e, di riflesso, la capacità, della procedura in oggetto, di dare una via d'uscita ai soggetti indebitati, ed alle loro famiglie, che incolpevolmente si sono trovati strozzati dalla situazione debitoria e, tenendo conto del *favor* per il consumatore contenuto nel nuovo C.C.I.I., che all'art. 69 co. 1 esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve. Ciò consentirebbe di ritenere superato l'accertamento in merito all'esistenza del profilo di meritevolezza.

Insomma, in sede di applicazione della normativa di cui alla L 3/12 e ss. modifiche, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”.

Si ritiene, comunque ed in ogni caso, per ragioni di completezza e al fine di fugare ogni dubbio sul comportamento della ricorrente, integrare l'indagine con elementi che dimostrano come, nella fattispecie in esame, sussiste anche il requisito della meritevolezza, anche nella sua superata accezione più stringente.



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

Nel caso in esame deve escludersi che i sigg. Lionetti, quando hanno contratto il mutuo, abbiano assunto l'obbligazione senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, ovvero che abbiano, con colpa grave o dolo, determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata dalle circostanze sopravvenute.

I Sigg. Lionetti devono ritenersi meritevoli di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto, pur essendo stato loro concesso un mutuo in assenza di adeguate garanzie reddituali — **data la condizione lavorativa precaria della madre e lo stato di disoccupazione dei fratelli, e quindi in violazione dei criteri di corretta valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto bancario** — hanno sempre adempiuto regolarmente agli obblighi assunti, soprattutto grazie al contributo economico da parte della nonna materna.

La regolarità dei pagamenti mantenuta per diversi anni dimostra la correttezza del loro operato e la volontà di adempiere. Solo circostanze sopravvenute, imprevedibili e indipendenti dalla loro condotta – quali la morte della madre, la crisi economica connessa alla pandemia, l'insorgere di problemi di salute del sig. Lionetti Simone e le nuove esigenze familiari – hanno determinato il successivo squilibrio finanziario.

A dimostrazione della correttezza del comportamento dei ricorrenti, gli stessi hanno attivato una serie di piani di rientro, come i rateizzi con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed Inps, al fine di regolarizzare la propria posizione debitoria.

Per tale motivo i ricorrenti richiedono l'attivazione della presente procedura affinché venga ristrutturato il proprio debito.

oooooooooooo

4.2 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la **valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.**

A norma dell'art. 69, co. 2, C.C.I.I. *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”*

Ebbene, appare evidente che l'articolo 124-bis TUB, letto in combinato disposto con l'art.69, co.2, C.C.I.I., pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

contratto, il cosiddetto merito creditizio del consumatore. Conseguentemente, quale logico corollario, il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente proprio e solo al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario perché, in coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il consumatore, dunque, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento della debitrice non costituisce atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

Infatti, nella fase diretta alla concessione del finanziamento, è prevista, *ope legis*, la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta dell'informazione raccolte sul soggetto da finanziare e della sua attività professionale, di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore. Attività, questa, che prevede anche un onere a carico del debitore che, il più delle volte, è costretto a versare anche le commissioni per tali intermediari.

La ratio è quella di tutelare sia il mercato creditizio che il richiedente, prevedendo la titolarità di un "ufficio di diritto privato" avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole.

Gli istituti di credito, difatti, esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela e ciò li rende senz'altro i soggetti più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, senza possibilità di scaricare la verifica del merito creditizio su un atto di autoresponsabilità del debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro



assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (Cfr. Trib. Latina 23.10.23, sentenza n. 2212/23; ABF, Collegio di Roma, ordinanza n. 153 del 2013; ABF, Collegio di Milano, decisione n. 2464 del 2013; Trib. Vicenza, 24.09.20; Trib. Napoli, 21.10.20; Trib. Napoli Nord, 21.12.18).

La norma di cui all'art. 69 C.C.I.I. prevede appunto che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis TUB precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, ciò in un'ottica deflattiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine, diventando concausa di fatto dell'insorgere dello stato di sovraindebitamento.

oooooooo

5. ELENCO DELLE PASSIVITÀ ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

LIONETTI GIANMARCO

Dall'esame della documentazione esibita dal ricorrente, l'esposizione debitoria risulta essere rappresentata da:

1. **Mutuo ipotecario n. 268262839 – Illimity Bank S.r.l. (già Monte dei Paschi di Siena S.p.A.),** credito concesso € 429.600,00, cointestato a Lionetti Gianmarco (debitore ipotecario), Lionetti Simone (debitore ipotecario) [REDACTED] [REDACTED] (garante non datore di ipoteca), sottoscritto il 13.07.2010, che si compone di n. 480 rate mensili da **€ 895,00** ciascuna, **debito residuo € 299.950,00** al 21.05.2025, PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE;
2. **Condominio Via Pasquale del Giudice 12, a titolo di rate condominiali ordinarie,** **debito residuo € 19.771,97** al 06.11.2024, CHIROGRAFO;
3. **INPS⁵, piano di rientro n. 18637915 del 01.09.2025,** importo dovuto € 5.044,32, che si compone di n. 68 rate mensili di € 75,00 ciascuna, **debito residuo € 4.744,32** ad ottobre 2025;
4. **ADER⁶, rottamazione-quater Doc. n. AT-09790202300759728180 Prot. W-2023063008766561 del 30.06.2023,** importo dovuto € 1.200,68, che si compone di n. 18 rate mensili di € 60,03 ciascuna, **debito residuo € 540,20** ad ottobre 2025;
5. **F24, tassa IMU relativa agli anni 2022-2023-2024-2025, Ente impositore Comune di Roma,** **debito residuo € 3.393,00.**
6. **Prestito finalizzato n.38920030 – Credit Factor S.p.A. già Linea S.p.A.,** intestato a Salvatori Carla, **debito residuo € 2.121,41** al 29.10.2025, CHIROGRAFO.

⁵ Piano di rientro in regolare ammortamento, escluso dalla ristrutturazione dei debiti.

⁶ Piano di rientro in regolare ammortamento, escluso dalla ristrutturazione dei debiti.



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

Il tutto, come riepilogato dalla tabella seguente

RAPPORTO FINANZIARIO	CREDITORE	DATA DI STIPULA	DEBITO RESIDUO (€)
PRIVILEGIATI IMMOBILIARI			
Mutuo ipotecario n. 268262839	Illimity Bank ex Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	13.07.2010	299.950,00
CHIROGRAFARI			
Estratto conto condominio del 06.11.2024	Condominio Via Pasquale del Giudice 12		19.771,97
Rateizzazione n.18637915	Inps		4.744,32
Cartelle varie - Rottamazione- quater Doc. n. AT-09790202300759728180 Prot. W-2023063008766561	Agenzia delle Entrate Riscossione	30.06.23	540,20
F24 - IMU anni 2022-2023-2024-2025	Comune di Roma		3.393,00
Prestito finalizzato n. 38920030	Credit Factor S.p.A. già Linea S.p.A.	09.02.2001	2.121,41
TOTALE			330.520,90


Si precisa che, in riferimento alle posizioni debitorie nei confronti di Inps e Agenzia delle Entrate e Riscossione, i relativi piani di rientro risultano essere in regolare ammortamento. Pertanto, si intende escludere tali posizioni dalla ristrutturazione.

In riferimento al prestito finalizzato n. 38920030 intestato [REDACTED] si precisa che il relativo debito è stato contratto [REDACTED] ed ereditato dai medesimi a seguito dell'accettazione tacita dell'eredità.

Si specifica altresì, che per tale posizione i ricorrenti sono obbligati in solido e trattandosi di obbligazione indivisibile, è stata inserita per l'intero ammontare nel passivo di entrambi ma verrà saldata una sola volta.

Totale esposizione debitoria, alla presentazione della proposta di Ristrutturazione, **€ 330.520,90**.

Lionetti Gianmarco



LIONETTI SIMONE

Dall'esame della documentazione esibita dal ricorrente, l'esposizione debitoria risulta essere rappresentata da:

- Mutuo ipotecario n. 268262839 – Illimity Bank S.r.l. (già Monte dei Paschi di Siena S.p.A.),** credito concesso € 429.600,00, cointestato a Lionetti Gianmarco (debitore ipotecario), Lionetti Simone (debitore ipotecario) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (garante non datore di ipoteca), sottoscritto il [REDACTED]



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

13.07.2010, che si compone di n. 480 rate mensili da € 895,00 ciascuna, **debito residuo € 299.950,00** al 21.05.2025, PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE;

2. **Condominio Via Pasquale del Giudice 12, a titolo di rate condominiali ordinarie, debito residuo € 19.771,97** al 06.11.2024, CHIROGRAFO;
3. **Prestito finalizzato n.38920030 – Credit Factor S.p.A. già Linea S.p.A.**, intestato a Salvatori Carla, **debito residuo € 2.121,41** al 29.10.2025, CHIROGRAFO.

Il tutto, come riepilogato dalla tabella seguente


RAPPORTO FINANZIARIO	CREDITORE	DATA DI STIPULA	DEBITO RESIDUO (€)
PRIVILEGIATI IMMOBILIARI			
Mutuo ipotecario n. 268262839	Illimity Bank ex Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	13.07.2010	299.950,00
CHIROGRAFARI			
Estratto conto condominio del 06.11.2024	Condominio Via Pasquale del Giudice 12		19.771,97
Prestito finalizzato n. 38920030	Credit Factor S.p.A. già Linea S.p.A.	09.02.2001	2.121,41
TOTALE			321.843,38

In riferimento al prestito finalizzato n. 38920030 [REDACTED] si precisa che il relativo debito è stato contratto [REDACTED] ed ereditato dai medesimi a seguito dell'accettazione tacita dell'eredità. (Cfr. certificato allegato 14)

Si specifica altresì, che per tale posizione i ricorrenti sono obbligati in solido e trattandosi di obbligazione indivisibile, è stata inserita per l'intero ammontare nel passivo di entrambi ma verrà saldata una sola volta.


Totale esposizione debitoria, alla presentazione della proposta di Ristrutturazione, € 321.843,38

Lionetti Simone



Totale esposizione debitoria complessiva dei sig.ri Lionetti Gianmarco e Lionetti Simone, alla presentazione della proposta di Ristrutturazione, € 330.520,90.

Lionetti Gianmarco e Lionetti Simone



oooooooo



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

6. ELENCO BENI ED ATTIVITÀ

Il patrimonio attivo del sig. Lionetti Simone è rappresentato da:

- **BENI IMMOBILI** (Cfr. certificato allegato 15)
 - Proprietà per 1/2 dell'immobile sito in Roma alla Via Pasquale Del Giudice n.12, Scala T, Interno 6, Piano 3 adibito [REDACTED] identificato al N.C.E.U. del comune di Roma al foglio 956, particella 240, subalterno 41, dalla consistenza di 5,5 vani catastali, categoria A/3, classe 3, superficie catastale 86 mq, rendita catastale € 1.036,79;
 - Proprietà per 1/3 di un locale, sito in Roma alla Via Dei Sergii n.68, Piano T, identificato al N.C.E.U. del comune di Roma al foglio 915, particella 198, subalterno 1, dalla consistenza di 21 mq, categoria C1, classe 3, rendita catastale € 771,12.
 - Proprietà per 2/48 dell'immobile sito in Fiumicino (RM) alla Via Valledoria n.138, Interno 7, Piano 2, [REDACTED] identificato al N.C.E.U. del comune di Roma al foglio 305, particella 1715, subalterno 10, dalla consistenza di 4,0 vani catastali, categoria A/2, classe 2, superficie catastale 59 mq, rendita catastale € 516,46.
- **BENI MOBILI** (Cfr. certificato allegato 16)
 - Veicolo Jeep Renegade targato FX523WJ, ereditato per la quota di 1/3 a seguito del decesso del padre.

- **FONTI DI REDDITO**

Il sig. Lionetti Simone allo stato attuale è [REDACTED]

Il patrimonio attivo del sig. Lionetti Gianmarco è rappresentato da:

- **BENI IMMOBILI** (Cfr. certificato allegato 17)
 - Proprietà per 1/2 dell'immobile sito in Roma alla Via Pasquale Del Giudice n.12, Scala T, Interno 6, Piano 3 adibito [REDACTED] identificato al N.C.E.U. del comune di Roma al foglio 956, particella 240, subalterno 41, dalla consistenza di 5,5 vani catastali, categoria A/3, classe 3, superficie catastale 86 mq, rendita catastale € 1.036,79;
 - Proprietà per 1/3 di un locale, sito in Roma alla Via Dei Sergii n.68, Piano T, identificato al N.C.E.U. del comune di Roma al foglio 915, particella 198, subalterno 1, dalla consistenza di 21 mq, categoria C1, classe 3, rendita catastale € 771,12;
 - Proprietà per 2/48 dell'immobile sito in Fiumicino (RM) alla Via Valledoria n.138, Interno 7, Piano 2, adibito [REDACTED] identificato al N.C.E.U. del comune di Roma al foglio 305, particella 1715, subalterno 10, dalla consistenza di 4,0 vani catastali, categoria A/2, classe 2, superficie catastale 59 mq, rendita catastale € 516,46.
- **BENI MOBILI** (Cfr. certificato allegato 18)



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

- Veicolo Jeep Renegade targato FX523WJ, ereditato per la quota di 1/3 a seguito del decesso del padre.
- **FONTI DI REDDITO**

Il sig. Lionetti Gianmarco è dipendente a tempo indeterminato con stipendio mensile base di € **1.000,00 c.a.**

L'immobile sito in Roma alla Via Pasquale Del Giudice n.12 risulta essere stato acquistato dai ricorrenti nel 2010 per € 295.000,00.

In base alle valutazioni OMI disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il valore dell'immobile risulta essere di circa € 220.000,00. Tuttavia, secondo recenti indagini di mercato relative alla zona, il prezzo di vendita medio si attesta intorno ai € 250.000,00.

Il locale accatastato C1, invece, risulta di proprietà dei ricorrenti, ciascuno per una quota di 1/3, del valore di € 50.400,00⁷.

L'immobile sito in Fiumicino (RM) alla Via Valledoria n.138 ereditato dai ricorrenti in seguito alla morte [REDACTED] con una quota di 1/24 di nuda proprietà per ciascun erede. Il valore stimato della quota è pari a € 4.277,50.

Dalle indagini di mercato, il valore del veicolo Jeep Renegade, targa FX523WJ, risulta stimato intorno ai € 15.000.

SCHEMA RAPPORTO ATTIVO/PASSIVO LIONETTI GIANMARCO			
ATTIVO		PASSIVO	
50% immobile	€ 125.000,00	Esposizione debitoria complessiva	325.236,38
1/3 locale commerciale	€ 16.800,00		
1/24 immobile	€ 4.277,50		
Bene mobile (1/3 veicolo)	€ 5.000,00		
Beni mobili (stipendio)	€ 13.000,00		
TOTALE	€ 164.077,50	TOTALE	€ 330.520,90
SCHEMA RAPPORTO ATTIVO/PASSIVO LIONETTI SIMONE			
ATTIVO		PASSIVO	
50% immobili	€ 125.000,00	Esposizione debitoria complessiva	€ 321.843,38
1/3 locale commerciale	€ 16.800,00		
1/24 immobile	€ 4.277,50		
Bene mobile (1/3 veicolo)	€ 5.000,00		
TOTALE	€ 151.077,50	TOTALE	€ 321.843,38

⁷ Il valore del locale è stato determinato in base ai dati OMI consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/immobili/dati-omi>




Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

7. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Alla data di presentazione del Piano non esistono atti di disposizione dei debitori impugnati dai creditori.

Gli stessi dichiarano di non aver compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni, tendenti a frodare i creditori.

Lionetti Simone e Lionetti Gianmarco



oooooooooooo

8. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA AI SENSI EX ART. 67, C.C.I.I.

Alla luce di tutto quanto esposto, Lionetti Simone e Lionetti Gianmarco, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità ai debiti accumulati e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, **propongono una riformulazione della propria posizione debitoria con la messa a disposizione, in favore dei creditori, del ricavato della vendita dell'immobile di esclusiva proprietà dei ricorrenti.**

Considerato che il Lionetti Gianmarco con il suo stipendio riesce a malapena a coprire le spese mensili necessarie a un tenore di vita dignitoso e che il Lionetti Simone è senza reddito, anche un eventuale piano di rientro rateale, risulterebbe eccessivamente dilatorio per le pretese dei creditori, ma soprattutto poco soddisfacente. Mentre la vendita dell'immobile si configura come la soluzione economicamente più vantaggiosa e soddisfacente per i creditori. Infatti, rapportando tale importo alla presumibile durata di un piano di ristrutturazione del debito, emerge chiaramente che il ricavato dalla vendita dell'immobile consentirebbe un soddisfacimento più rapido e consistente per i creditori.

ESPOSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA LIONETTI GIANMARCO E LIONETTI SIMONE			
RAPPORTO FINANZIARIO	CREDITORE	DATA DI STIPULA	DEBITO RESIDUO (€)
PRIVILEGIATI IMMOBILIARI			
Mutuo ipotecario n. 268262839	Illimity Bank ex Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	13.07.2010	299.950,00
CHIROGRAFARI			
Estratto conto condominio del 06.11.2024	Condominio Via Pasquale del Giudice 12		19.771,97
F24 - IMU anni 2022-2023-2024-2025	Comune di Roma		3.393,00
Prestito finalizzato n. 38920030	Credit Factor S.p.A. già Linea S.p.A.	09.02.2001	2.121,41
TOTALE			325.236,38



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

Alla luce di quanto sopra esposto, il totale esposizione debitoria, alla presentazione della proposta di Ristrutturazione, è € **325.236,38**.

Il piano *de quo* prevederà la soddisfazione esclusivamente dei creditori con:

- Immobile sito in Roma alla Via Pasquale Del Giudice n.12, Scala T, Interno 6, Piano 3 adibito ad abitazione principale, identificato al N.C.E.U. del comune di Roma al foglio 956, particella 240, subalterno 41, dalla consistenza di 5,5 vani catastali, categoria A/3, classe 3, superficie catastale 86 mq, rendita catastale € 1.036,79.

Ciò premesso, **sono state create 3 classi di creditori**

Pagamento del 100% dei CREDITI IN PREDEDUZIONE

- 1- Pagamento del credito in prededuzione vantato, a titolo di spese di procedura, da “Presidium Debitores”, quale OCC;
- 2- Pagamento del credito in prededuzione vantato, a titolo di spese di procedura, da “Meg Consulting S.r.l.”, quale Advisor.

Pagamento del CREDITO CON PRIVILEGIO IPOTECARIO

Pagamento **della QUOTA CAPIENTE** del credito assistito da privilegio speciale immobiliare, vantato da **Illimity Bank**, a titolo di **mutuo ipotecario n. 268262839**.

Pagamento del CREDITI CHIROGRAFARI

- 1- Pagamento della **QUOTA INCAPIENTE** pari al residuo credito assistito da privilegio speciale immobiliare e **derubricato a chirografo**, vantato da **Illimity Bank**, a titolo di **Mutuo Ipotecario n. 268262839**.
- 2- Pagamento del credito chirografario vantato da **Condominio Via P. Del Giudice 12**.
- 3- Pagamento del credito chirografario vantato dal **Comune di Roma**.
- 4- Pagamento del credito chirografario vantato da **Credit Factor S.p.A.**

oooooooo

12. AUTOMATIC STAY: MISURE A TUTELA DELL'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO E A FAVORE DELLA “PAR CONDICIO CREDITORUM”

Il Giudice delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 4 C.C.I.I., con il decreto di cui al co. 1° stesso articolo, può, su istanza di parte, disporre “*le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento*”.

Pertanto, provvedere a sospensione dei:

- contratti di finanziamento in essere, stipulati dai debitori sovraindebitati ricorrenti con una banca o con una società finanziaria, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio, ovvero la delegazione di pagamento, contratti;



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

- contratti di mutuo in essere stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca;
- atti di pignoramento mobiliare e/o immobiliare.

Nella fase di apertura della procedura, allorquando **l'automatic stay** non venga concessa, è altamente probabile che, nelle more della convocazione dei creditori, si pregiudichi la fattibilità stessa del piano, comportando anche la lesione della “*par condicio creditorum*”.

In tal senso si pongono due autorevoli ed innovativi decreti di apertura di due procedure, ante riforma, l'una presentata presso il Tribunale Ordinario di Asti l'altra presentata presso il Tribunale Ordinario di Torino.

I decreti del Tribunale di Asti e del Tribunale di Torino in esame intervengono su tale questione, disponendo entrambi, nell'ambito della fase di apertura di una procedura, la sospensione, oltre che delle procedure esecutive, anche dei contratti di finanziamento stipulati dal debitore ricorrente, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento, con conseguente interruzione delle trattenute sullo stipendio mensile già dall'apertura, sulla base della importante considerazione, secondo cui la prosecuzione dell'esecuzione dei suddetti contratti di prestito, anche successivamente alla fase di apertura della procedura **comporterebbe la lesione della “*par condicio creditorum*”**.

Ancor più nello specifico, si ritiene, nel decreto di apertura della procedura di piano del Tribunale di Asti, che “[...] nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia ammissibile l'interruzione, oltre che dei pignoramenti presso terzi eseguiti sullo stipendio [del debitore sovraindebitato], anche delle trattenute stipendiali destinate alla restituzione dei finanziamenti, in quanto, diversamente opinando, e, dunque, non assoggettando anche tali tipi di credito ad una riformulazione dell'obbligazione al pari degli altri creditori, andrebbe minata la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento e, con essa, la necessità di attuare una parità di trattamento del ceto creditorio”. Ciò determina una cristallizzazione della situazione debitoria del sovraindebitato e del suo patrimonio, tale da far ritenere con essa incompatibile la prosecuzione dei prelievi a qualunque titolo attivati.

oooooooooooo

13. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 C.C.I.I., si voglia:

In via preliminare

-**disporre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 4 C.C.I.I., che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non risulti definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio



Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

In via principale

- previa verifica che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, meglio sopra esposti, soddisfino i requisiti degli artt. 66 e segg. C.C.I.I.,

emettere decreto ex art.70, co. 1 C.C.I.I., disponendo a cura dell'O.C.C. la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art.70, della proposta e del piano, per ivi

provvedere all'omologa del piano ai sensi ed agli effetti del già citato art.70.

Napoli, 13.11.2025

Per delega e ratifica

Lionetti Gianmarco



Lionetti Simone



Advisor
Meg Consulting S.r.l.

Dr. Biagio Maceri



ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

1. Documenti di riconoscimento e Certificati anagrafici
LIONETTI GIANMARCO;
2. Buste Paga ed Estratto Contributivo LIONETTI GIANMARCO;
3. Buste Paga LUPANO GIORGIA;
4. Documenti di riconoscimento e Certificati anagrafici
LIONETTI SIMONE;
5. Certificato di disoccupazione LIONETTI SIMONE;
6. Contratto di Mutuo e Atto di compravendita;
7. Dichiarazione dei redditi LIONETTI GIANMARCO;
8. Utenze LIONETTI GIANMARCO;
9. Estratti Conto Banca Mediolanum ed Estratto Conto Revolut
LIONETTI GIANMARCO;
10. Certificato di morte Sig.ra Salvatori Carla;
11. Documentazione medica LIONETTI SIMONE;
12. Estratto conto Condominio Via Pasquale del Giudice 12;
13. Rateizzazione INPS ed Ader;
14. Cessione Credit Factor Salvatori Carla
15. Visura catastale LIONETTI SIMONE;
16. Visura nominativa PRA LIONETTI SIMONE;
17. Visura catastale LIONETTI GIANMARCO;
18. Visura nominativa PRA LIONETTI GIANMARCO;
19. Dichiarazione Rossi Valentina.
20. Dichiarazione Parlageli Maria;

